

Le delimitazioni temporali in r.c. generale e la clausola claim's made

Tesi controcorrente rispetto al comune sentire del mercato, ma ineccepibili sotto il profilo giuridico. Sotto accusa alcuni aspetti dolenti del praticato del mercato

di Marco Rossetti

Come in tutti i contratti contro i danni, l'obbligo indennitario dell'assicuratore sussiste se il danno si verifica dopo il pagamento della prima rata di premio, e prima della scadenza dell'efficacia del contratto indicata nella polizza. Nel caso di ritardato pagamento del premio o della rata di esso troverà ovviamente applicazione l'art. 1901 c.c..

Nell'assicurazione della r.c. il problema della delimitazione temporale del rischio assicurato può dar luogo a qualche difficoltà in due ipotesi:

- (a) nelle ipotesi di fatti illeciti permanenti;
- (b) nell'ipotesi di fatti illeciti che causino danni permanenti;
- (c) quando vi sia uno scarto temporale tra la commissione del fatto illecito ed il manifestarsi del danno;
- (d) quando vi sia uno scarto temporale tra la commissione del fatto illecito e la formulazione della richiesta risarcitoria da parte del danneggiato.

Esaminiamo partitamente queste ipotesi.

(A) Illeciti permanenti

Una condotta illecita può essere istantanea (provocare lesioni personali con un gesto subitaneo) o permanente (esporre taluno ad immissioni intollerabili senza soluzione di continuità). Nel primo caso il danno causato dall'assicurato sarà indennizzabile dall'assicuratore della r.c. se la condotta è stata tenuta nel corso di efficacia del contratto. Nel secondo caso, poiché il danno si produce quotidianamente col reiterarsi della condotta illecita, saranno indennizzabili solo i danni derivanti dalla condotta tenuta dall'assicurato sino al momento di scadenza del contratto. Se la permanenza dell'illecito si protrae oltre tale data, la responsabilità dell'assicurato per i danni successivi allo spirare dell'efficacia della polizza non saranno in garanzia.

(B) Illeciti con effetti permanenti

Con l'ipotesi degli illeciti permanenti non va confusa quella in cui

una condotta illecita (istantanea o permanente che sia) abbia prodotto danni permanenti (ad esempio, l'invalidità permanente causata da un sinistro stradale). In questo caso il contratto coprirà tutti i danni causati dall'assicurato, anche se dovessero protrarsi oltre la scadenza del contratto, giacché tutti causalmente riconducibili ad una condotta tenuta nel periodo di efficacia della polizza.

(C) Scarto temporale tra la commissione del fatto illecito ed il manifestarsi del danno

Può accadere che le conseguenze del fatto illecito rimangano inizialmente occulte, per manifestarsi solo a distanza di tempo dal momento in cui l'assicurato ha tenuto la condotta illecita (c.d. danni lungolatenti). Si pensi all'ipotesi di un errore del medico che causi una patologia silente per lunghi anni; ovvero all'errore dell'appaltatore di un'opera edile che, col concorso dell'usura del tempo, causi il collasso della costruzione.

È dunque possibile che:

- (a) la condotta illecita sia stata tenuta prima della conclusione del contratto, ma il danno si manifesti dopo tale momento;
- (b) l'assicurato tenga la condotta

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ via web sul sito www.assinews.it

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ via fax al numero 0434.20645

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura

	Abbonamento annuale alla rivista cartacea <input type="checkbox"/> Compagnie, Banche <input type="checkbox"/> Agenti, Broker, altri 165,00 euro 120,00 euro
--	--

	Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2009 su CD (volume unico) <input type="checkbox"/> Compagnie, Banche <input type="checkbox"/> Agenti, Broker, altri 195,00 euro 150,00 euro
--	---

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it